

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 luglio 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1448
Yen	184,48
Corona ceca	24,194
Corona danese	7,4746
Lira Sterlina	0,8572
Fiorino ungherese	353,1
Zloty polacco	4,2848
Nuovo leu romeno	5,2359
Corona svedese	11,0315
Franco svizzero	0,919
Corona islandese	144
Corona norvegese	11,269
Rublo russo	-
Lira turca	53,5821
Dollaro australiano	1,65
Real brasiliano	5,9486
Dollaro canadese	1,6258
Yuan cinese	7,7634
Dollaro di Hong Kong	8,9791
Rupia indonesiana	20564,67
Shekel israeliano	3,4331
Rupia indiana	109,002
Won sudcoreano	1752,95

Peso messicano	19,9736
Ringgit malese	4,6605
Dollaro neozelandese	2,0049
Peso filippino	70,339
Dollaro di Singapore	1,4774
Baht thailandese	37,933
Rand sudafricano	18,5606

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A03648

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali.».

Il decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 117 del 22 maggio 2026, è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge 25 giugno 2026, n. 113, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.».

Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 25 giugno 2026, n. 113, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 89 del 2026.».

26A03690

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-168) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

